

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI BACINO AFFERENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Premesso che

- con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»”* – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 –, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- l'articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso

vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. (...) del (...), ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni,

tra

gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato “(...)”,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato “(...)”, convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:
 - a. eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
 - b. livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
 - c. la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d. il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
 - e. la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi.

Art. 2 - Enti locali partecipanti

1. In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni:
 - comune di (...);
 - comune di (...);
 - (...),di seguito indicati come "enti locali partecipanti".

Art. 3 - Costituzione del consiglio di bacino

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino (...)», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il consiglio di bacino ha sede (...).
3. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.
4. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
5. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
6. Con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
7. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite ai consigli di bacino l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 4 – Durata e scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.
2. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del consiglio di bacino è il comune di (...).

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al consiglio di bacino sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal consiglio di bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
 - comune di (...): (...) millesimi;
 - comune di (...): (...) millesimi;
 - (...).

Art. 7 - Organi del consiglio di bacino

1. Sono organi del consiglio di bacino:
 - l'assemblea di bacino;
 - il comitato di bacino;
 - il presidente;
 - il direttore.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, ed è presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea.
2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea di bacino è determinata ai sensi dell'articolo 6, della presente convenzione.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali:
 - a. elezione del comitato di bacino;
 - b. elezione del presidente scelto tra i componenti l'assemblea;
 - c. nomina del direttore;
 - d. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
 - e. approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

- f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
 - g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
 - i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
 - j. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
 - k. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino;
 - l. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
 - m. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - n. formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
3. L'assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il comitato di bacino sia stato eletto.

Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6, della presente convenzione.
2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.
3. Le votazioni dell'assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.
4. Delle sedute dell'assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
5. L'assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.
6. L'assemblea di bacino convocata nella prima seduta elegge il comitato di bacino ed il presidente del consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.
7. Le procedure per la costituzione dell'assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario *ad acta*, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è composto ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. Il comitato di bacino dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
4. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente.
5. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato bacino o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal comma 2 e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.
6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino.
7. L'assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è l'organo esecutivo del consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l'adozione degli atti inerenti:
 - a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
 - c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
 - d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e l), comma 2, dell'articolo 9;
 - e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f. (...).

3. Il comitato di bacino riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea medesima.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
3. Le deliberazioni del comitato di bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche.

Art. 14 – Presidente del consiglio di bacino

1. Il presidente del consiglio di bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall'assemblea di bacino tra i suoi componenti.
2. L'elezione del presidente del consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.
3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che questo sia stato costituito.
4. Al presidente del consiglio di bacino sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
 - b. convoca e presiede l'assemblea di bacino e il comitato di bacino;
 - c. vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del consiglio di bacino;
 - d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
 - e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
 - f. è membro del comitato di bacino regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 15 – Direttore del consiglio di bacino

1. Il direttore è nominato dall'assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino.
2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del consiglio di bacino e in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del consiglio di bacino;
 - b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;
 - c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del consiglio di bacino;
 - e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
 - f. esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);
 - g. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino;
 - h. propone al comitato di bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività.

Art. 16 - Ufficio del consiglio di bacino

1. L'ufficio del consiglio di bacino è istituito presso il comune di (...).
2. Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del consiglio di bacino.
3. A capo dell'ufficio del consiglio di bacino è posto il direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.
4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.
5. All'ufficio del consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.
6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), dovrà individuare preventivamente.
7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.
8. L'ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.
9. Ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.

10. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro il (...) di ogni anno.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.
-